



MANUALE DI GESTIONE DEL CANALE ETICO

1. OBIETTIVO	2
2. AMBITO	2
3. COMITATO ETICO	2
4. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DI SEGNALAZIONI O EVENTI SOSPETTI.....	3
4.1. Identificazione degli eventi.	3
4.2. Comunicazione e ricezione della comunicazione.....	3
4.3. Requisiti minimi della denuncia	3
4.4. Elaborazione delle denunce e sviluppo dell'indagine.	4
4.5. Conclusioni	5
5. PROTEZIONE DEI DENUNCIANTI E DEI DENUNCIATI	5
6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI	6

1. OBIETTIVO

Il presente documento si pone l'obiettivo di regolamentare un canale di comunicazione interna per la ricezione di segnalazioni relative a inadempimenti legislativi e/o pratiche contrarie ai principi stabiliti dal Codice Etico e di Condotta di JEALSA (di seguito, il Codice) e relative alle sue politiche e a qualsiasi consultazione, situazione o evento che richiedano l'attenzione del Comitato Etico. A JEALSA il Comitato per la Compliance costituisce ed esercita a tale scopo le funzioni del Comitato Etico.

Viene stilato questo documento per garantire che, in caso di un comportamento contrario alle normative vigenti o a quanto stabilito dal Codice, questo verrà trattato in modo professionale e riservato, adottando le misure opportune per proteggere gli interessi di JEALSA e assicurare il rispetto effettivo del citato Codice.

2. AMBITO

Qualsiasi amministratore, dirigente, rappresentante legale, impiegato di JEALSA o terzo che entri in contatto con l'organizzazione potrà inviare consultazioni e avrà l'obbligo di effettuare le denunce al Comitato Etico di JEALSA attraverso il canale etico stabilito (così come decretato dal Codice).

Il Comitato Etico assicurerà che tutte le consultazioni o segnalazioni ricevute verranno analizzate in modo indipendente e riservato. Parimenti, garantirà la riservatezza dell'identità di chi le presenta e del denunciato o denunciati, informando solo le persone strettamente necessarie ai fini del procedimento.

3. COMITATO ETICO

Il Comitato Etico è l'organo a cui tutte le parti con interesse legittimo devono rivolgersi per comunicare qualsiasi possibile inadempimento legislativo o del Codice, sia che riguardi loro personalmente sia che riguardi terzi.

Il Comitato Etico di JEALSA è formata dagli stessi membri del Comitato per la Compliance. Nel momento in cui le circostanze lo dovessero richiedere, a discrezione del Comitato per la Compliance, potrà essere nominata un Comitato Etico diverso dal Comitato per la Compliance.

Parimenti, il Comitato Etico potrà avvalersi di consulenti o collaboratori in determinate occasioni.

4. PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE DI SEGNALAZIONI O EVENTI SOSPETTI.

4.1. Identificazione degli eventi.

Chiunque venga a conoscenza di un comportamento sospetto di inadempimento o violazione della normativa vigente o del Codice dovrà darne comunicazione in maniera tempestiva mediante il Canale Etico.

Il Canale Etico, mediante il suo indirizzo postale o e-mail, costituisce il principale e più importante mezzo attraverso il quale effettuare segnalazioni e comunicazioni, che potranno anche essere realizzate verbalmente al Comitato Etico, che trascriverà in un atto il contenuto della denuncia ricevuta e procederà all'elaborazione, in accordo con quanto decretato dal presente manuale.

4.2. Comunicazione e ricezione della comunicazione

Le denunce di inadempimenti o le consultazioni potranno essere inviate a JEALSA attraverso uno dei seguenti mezzi:

- Per posta ordinaria all'indirizzo: JEALSA, All'attenzione di: Comité de Ética, Calle Vimieiro, 20, Boiro, A Coruña 15939, ESPAÑA.
- Per posta elettronica: jealsa@canaletico.online
- In forma verbale, mediante comunicazione diretta alla Commissione Etica.

Per quanto concerne le filiali internazionali, in ogni filiale esiste un indirizzo di posta ordinaria specifico, mentre l'indirizzo di posta elettronica è lo stesso per tutte le società di JEALSA.

Ad ogni modo, la comunicazione deve essere la più descrittiva e dettagliata possibile, aiutando così il ricevente ad identificare la condotta potenzialmente irregolare e la/e persona/e o reparto/i implicati.

Se il Comitato Etico è stata informata verbalmente di un comportamento sospetto, dovrà realizzare un verbale scritto dello stesso, salvaguardando in ogni caso la massima riservatezza.

4.3. Requisiti minimi della denuncia

Affinché possa essere considerata tale e disporre di una serie di elementi minimi atti a garantire la successiva indagine, se necessaria, la comunicazione della denuncia dovrà contenere, per quanto possibile, le seguenti informazioni:

1. Identificazione del denunciante.

Tuttavia, in accordo con quanto disposto dall'articolo 24 della Legge Organica 3/2018 sulla Protezione dei Dati Personali e la Garanzia dei Diritti Digitali, verranno permesse denunce anonime che non contengono l'identità del denunciante.

2. Descrizione dettagliata degli eventi sospetti, indicando:
 - In cosa consiste il comportamento sospetto.
 - Possibili persone coinvolte.
 - Date indicative dei fatti.

- Area dell'attività interessata.
 - Possibile impatto generale per JEALSA.
 - Possibile impatto economico.
3. Nel caso in cui fossero disponibili, verranno allegati documenti o evidenze dei fatti.

Le denunce che non rispettano il contenuto minimo delineato nel punto n° 2 non verranno inoltrate.

4.4. Elaborazione delle denunce e sviluppo dell'indagine.

Il gestore del canale dovrà notificare al denunciante la ricevuta della denuncia entro 7 giorni di calendario dalla sua entrata nel canale.

Le denunce che vengono inoltrate devono essere numerate in modo progressivo e si deve tenere un registro di esse.

Se la denuncia dovesse riguardare qualche membro del Comitato per la Compliance o del Comitato Etico, il gestore del canale dovrà comunicare questa circostanza agli altri membri del Comitato, astenendosi dall'informare il membro in questione. Dovrà seguire il procedimento del Manuale indicato dagli altri membri del Comitato, con assoluta riservatezza fino a quando non sarà necessario informare il membro del Comitato interessato dalla denuncia, in modo che possa esercitare il suo diritto di difesa nel caso in esame.

Se il Comitato Etico, una volta ottenute tutte le informazioni rilevanti da parte del denunciante riguardo al comportamento sospetto, dovesse vagliare la sussistenza di indizi ragionevoli sull'esistenza di un'azione od omissione contraria alle normative in vigore o al Codice Etico e di

Condotta, intraprenderà un procedimento di indagine interna. Pertanto verrà attuata una risoluzione esplicita che, in accordo, adotterà le seguenti misure:

- Nominare un istruttore (interno o esterno) che intenti la causa investigativa e rediga la relazione di indagine. L'istruttore sarà, preferibilmente, il Chief Compliance Officer di JEALSA.

- Stabilire i procedimenti per portare a termine l'indagine che permetteranno, sia la conservazione delle prove, che il rispetto dei diritti dei lavoratori. Questi procedimenti possono includere colloqui personali con la fonte per ricavare maggiori informazioni; colloqui personali con i reparti e/o persone coinvolte nella condotta irregolare comunicata; analisi dei dati o acquisizione di informazioni da fonti esterne; richiesta di perizie a professionisti interni o esterni a JEALSA, ecc.

- Stabilire quale reparto/i o divisione/i devono essere informati dell'indagine e a quale livello gerarchico, in base a:

- Il livello gerarchico e numero delle possibili persone coinvolte.
- Il coinvolgimento, se necessario, di altri reparti per ottenere dati (informazione economica, accesso a base di dati, dati di server o posta elettronica, ecc).

- È necessario informare dettagliatamente il Consiglio di Amministrazione del gruppo, circa l'indagine realizzata ed inoltre includerla nelle relazioni che vengono presentate periodicamente al Consiglio di Amministrazione del Gruppo.

Dare udienza al denunciato o denunciati/coinvolti rispettando i loro diritti.

Una volta completata l'indagine, l'istruttore realizzerà una proposta di relazione con le principali conclusioni che verrà inviata al Comitato Etico, affinché adotti le misure necessarie.

Il Comitato Etico garantirà in qualsiasi momento l'imparzialità e la riservatezza dell'indagine ed il suo contenuto, così come la riservatezza delle persone in essa coinvolte.

Se il Comitato Etico, ricevuta la comunicazione, dovesse ritenere che gli eventi denunciati non comportano un'infrazione delle normative in vigore né del Codice Etico e di Condotta di JEALSA, procederà a rigettare la denuncia, archiviando il caso e comunicando al denunciante le ragioni del rigetto.

4.5. Conclusioni

Una volta elaborato il procedimento di indagine, il Comitato Etico redigerà, entro un limite massimo di 3 mesi (o 6 se è stato esteso a causa di circostanze di speciale complessità), una relazione conclusiva contenente un resoconto chiaro degli eventi, decisioni e raccomandazioni. Il contenuto della relazione sarà il seguente:

- i) la comunicazione ricevuta del comportamento sospetto,
- ii) i procedimenti attuati per l'indagine,
- iii) i risultati documentati dell'indagine,
- iv) le misure correttive che, se necessarie, si devono stabilire, così come le sanzioni disciplinari che possono essere applicate, in accordo con quanto stabilito dal sistema disciplinare,
- v) le raccomandazioni o proposte preventive o di miglioramento nel controllo, supervisione, valutazione e aggiornamento del SIGCPAS di JEALSA necessarie per evitare il ripetersi nel futuro.

La Commissione informerà anche il denunciante, se conosce la sua identità, riguardo alle misure adottate.

Il limite massimo di elaborazione della pratica di denuncia non potrà superare i 3 mesi dalla notifica di ricevimento della stessa.

Eccezionalmente, in casi di speciale complessità che richiedano un ampliamento della scadenza, questa potrà essere estesa fino a un massimo di altri 3 mesi addizionali.

Parimenti, una volta finalizzato il procedimento di indagine, nel caso in cui fosse necessario, si procederà alla comunicazione dei fatti alle autorità pubbliche competenti (giuridiche, di polizia, amministrative, organismi regolatori competenti, ecc...), con l'obiettivo di denunciare l'irregolarità riscontrata, se questa rientrasse in qualche tipo di reato.

5. PROTEZIONE DEI DENUNCIANTI E DEI DENUNCIATI

Il Comitato Etico vigilerà affinché non avvenga alcun tipo di ritorsione verso chi abbia presentato, in buona fede, consultazioni, segnalazioni o reclami. Se venisse confermato che suddette persone siano state oggetto di ritorsioni, gli autori delle stesse saranno oggetto di indagine e, se necessario, di sanzione.

Allo stesso modo, il Comitato Etico garantirà in tutti i casi la massima riservatezza nei processi di indagine delle denunce ricevute, con l'intenzione di proteggere l'identità dei denunciati e la loro reputazione all'interno di JEALSA, informando solamente le persone strettamente necessarie al procedimento.

Il Canale agirà in ottemperanza con quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, come anche dalla Legge Organica 3/2018 sulla Protezione dei Dati Personali e la Garanzia dei Diritti Digitali e dalle dichiarazioni dell'Agenzia Spagnola sulla Protezione dei Dati.

Non verranno raccolti dati personali, la cui pertinenza non risulti evidente per trattare una denuncia specifica o, se erroneamente venissero raccolti, saranno eliminati senza indugio.

6. CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Il Comitato Etico manterrà l'archivio delle informazioni riguardo alle denunce ricevute, relazioni di indagine, così come alle relazioni periodiche e/o dettagliate emesse, nel rispetto della normativa attuale vigente sulla protezione di dati personali.

Controllo delle Versioni:

EDIZIONE	DATA	DELL'EDIZIONE
V1	16/03/2017	1ª versione
V2	18/10/2019	Revisione e modifica al RGPD e LOPD 2021
V3	17/03/2022	Modifiche alla Direttiva UE 2019/1937